

375904

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

2 MAG 1979

Prot. 5026
Uff.: InquilinatoAl Sig. Casphara Nicola
Corrado J. Lorenzo - lett. C. e. E/1

RACCOMANDATA

- San. Fontana -

OGGETTO: Assegnazione alloggio in locazione semplice nel Comune di

San. FontanaSi comunica che l'alloggio assegnato alla S.V. è composto da vani utili 4,5 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4,5.La invito, pertanto, a presentarsi presso questo Istituto, Via Casimiro n.27, alle ore 10 del giorno 10 MAG 1978 per ritirare il contratto a suo tempo sottoscritto dalla S.V.-Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo del l'allegato bollettino di c/c postale il versamento della somma di £. 125.950 come appresso dovuto.

1 MAR 1978

- | | |
|--|------------------|
| 1) mensilità di fitto e servizi dal _____ al _____ | |
| £. <u>8000</u> x vani <u>4,5</u> | £. <u>36.500</u> |
| 2) canone consumo acqua e fogna..... | £. <u>1.400</u> |
| 3) contributo spese illuminazione scale..... | £. <u>750</u> |
| 4) canone mensile per funzionamento impianto di bruciatore, autoclave, salvo conguaglio..... | £. <u>1.000</u> |

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....£. 40.950

- | | |
|---|---------------|
| 5) deposito cauzionale (pari a due mensilità fitto)£. | <u>75.000</u> |
| 6) spese contrattuali.....£. | <u>10.000</u> |

T O T A L E.....£. 125.950Il canone decorre dal mese di MAR 1978, essendo, tutti gli impianti, a tale data, funzionanti.

Il canone mensile suindicato s'intende in via provvisoria e come tale suscettibile di aumento o diminuzione in rapporto allo effettivo ammontare delle opere, che risulterà dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo, ovvero eventuali disposizioni legislative.

La eventuale rateizzazione dei canoni arretrati sarà concordata nella stessa data di cui sopra, all'atto del ritiro del contratto.-

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



PRESIDENTE

BRINDISE

Ortusa

Intenato
Contratto
il 17/5/79

Del. n. 844 del 17/5/79 di £. 125.950



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13 - 9 - 40 N. 1474)

Prot. N. 10274

Ufficio Inquilinato

- Al Sig. Pagliara Nicola

Via Cavour B/2
Francavilla Fontana

15.12.1977

Oggetto : Consegna alloggi popolari 88

La S.V., assegnataria di un alloggio popolare sito nel Comune di Francavilla Fontana è pregata di presentarsi il giorno 29 del c.m. alle ore 9, presso le palazzine, per la consegna dell'alloggio già precedentemente scelto.



IL COORDINATORE GENERALE
(Ing. ANTONIO LONGO)

V
Raccomandata RR.

ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE
Popolari

BRINDISI

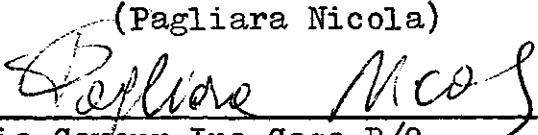
Allegati alla presente, invio i sottoelencati certificati, come da Vs richiesta del 17.II.77:

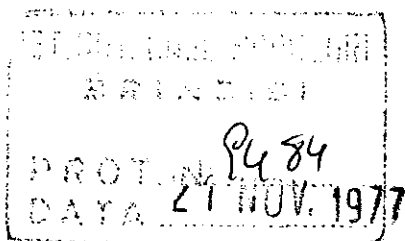
- 1) stato di famiglia;
- 2) atto sostitutivo di notorietà rilasciato dal Comune attestante che le condizioni evidenziate all'atto della formulazione della graduatoria definitiva di assegnazioni, sussistono tutt'ora.-

Distinti saluti.-

Francavilla Fontana, lì 19.II.1977

(Pagliara Nicola)


Via Cavour Ina Casa B/2
72021 Francavilla Fontana(BR)





CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI BRINDISI

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(Art. 4 legge 4 gennaio 1968, n. 15)

L'anno millenovecento settantasette il giorno diciannove
del mese di novembre, in questa sede comunale, dinanzi al sottoscritto Segretario
Comunale si è presentato il Sig. Pagliara Nicola
nato a Rodi Egeo il 25 giugno 1942 di professione
ed ha dichiarato quanto segue:
che le condizioni evidenziate all'atto della formulazione della gra-
duatoria definitiva di assegnazione, sussistano tutt'ora.

Teste

Teste

IL DICHIARANTE

Pagliara Nicola

Il sottoscritto Segretario Comunale a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
fatte le ammonizioni di cui all'art. 26 della legge stessa, attesta che la firma in calce alla
suestesa dichiarazione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del
dichiarante mediante conoscenza diretta.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

(dott. *Contino Verola*)
IL SEGRETARIO COMUNALE





Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

SEDE DI BRINDISI

REPARTO Contabilità

N. 773/

Brindisi, 13.4.1966

PIAZZA DELLA VITTORIA, 4

Risposta alla lettera del

N.º

Servizio

Ufficio

Sezione

OGGETTO

Dichiarazione

Al SIG. PAGLIARA NICOLA

dipendente INPS - Sede di

- BRINDISI -

A richiesta si dichiara che la S.V. è alle dipendenze di questo Istituto dal 1.10.1969 e presta servizio presso la Sede di Brindisi con la qualifica di APPLICATO DI 3^e CC., percependo mensilmente le seguenti competenze fisse:

- stipendio	£. - - <u>109.834</u> - ;
- quote di aggiunta di famiglia	" - - <u>20.240</u> - ;
- indennità integrativa speciale	" - - <u>62.772</u> - ;
- acconto mensile	" - - <u>40.000</u> - ;
- <u>indennità mansioni particolari</u>	" - - <u>10.000</u> - ;

per un totale lordo di £. 242.846, corrispondenti a lire 243.177, al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali; tra cui anche la Ritenuta GESCAL pari a 0,35%.

Alla S.V., inoltre, viene corrisposta una tredicesima mensilità di retribuzione commisurata allo stipendio, alle quote di aggiunta di famiglia ed all'acconto mensile, una gratificazione annuale il cui importo è stabilito in relazione alle note di qualifica e non è superiore, comunque, al doppio di quello liquidato a titolo di stipendio e quote di aggiunta di famiglia, nonché una 14^a e 15^a mensilità dell'acconto mensile.

In carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e, comunque, per gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

IL DIRETTORE
(Dr. IL DIRETTORE DELLA SEDE DI BRINDISI)
(Dr. Angelo Attoma)

1354/100/2/Contab./9-71.



PREFETTURA DI BRINDISI

IL PREFETTO

VISTI gli artt. 1, 2 e 3 della legge 4-3-52, n. 137;

VISTO il D. P. R. 4-7-1956, n. 1117 pubblicato nella G. U. n. 251 del 4-10 1956, e gli artt. 1 e 10 della legge 27-2-1958 n. 173; e l'art. 1 della legge 4.1.1968, n. 7;

VISTA la domanda presentata dal Signor PAGLIARA Nicola
per ottenere il riconoscimento della qualifica
di profugo ⁽¹⁾ dall'Estero

CONSTATATO che l'estratto di detta domanda è stato affisso per la durata
di giorni 15, senza reclami od opposizioni, nell'Albo Comunale di Francavilla P.na
(luogo di residenza) ed in quello di / / (capoluogo di provincia);

ACCERTATA la sussistenza delle condizioni indicate dalle norme di legge;

ATTESTA:

che al Signor PAGLIARA Nicola
nato a Rodi (provincia di / /)
il 25.6.1942 di professione studente pro-
veniente da ⁽²⁾ Rodi è riconosciuta la qualifica di profugo
ai sensi e per gli effetti della legge 4-3-1952, n. 137, e successive modificazioni.

Brindisi, li 1° Aprile 1969



p. IL PREFETTO
(Gustapane)

(1) indicare la denominazione secondo le categorie
di profughi alla quale l'istante appartiene.
(2) indicazione dell'ultima residenza.

CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

Copia autentica, conforme all'originale esibitomi
dall'interessato ed allo stesso restituito previa
collazione che si compone di n. uno fogli ed in
carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Francavilla Fontana, li 16-4-1976



IL V. SEGRETARIO GENERALE
(dott. proc. Rosalba Cargiulo)

Rosalba Cargiulo



CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

STATO DI FAMIGLIA

N. B. - La qualifica di capo famiglia e della professione non costituiscono oggetto di certificazione (art. 30 D.P.R. 31.1.1958 n. 136) e sono validi soltanto agli effetti anagrafici.

del Sig. **Fanizza Maria Fontana**
residente in questo Comune.

N. d'ordine	COGNOME E NOME	N A S C I T A			STATO civile	Relazioni col capo famiglia	PROFESSIONE o condizione	DATA di morte
		COMUNE	Giorno	Mese				
1	Pagliara Vita Elena	F/Villa F/aa	23	7	1949	nubile	C.F.	
2	Fanizza Maria Fontana	" "	14	2	1909	vedova	madre	
3	Pagliara Ettore	" "	29	10	1951	celibe	fratello	
4	=====							
5	=====							
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

Omessa la qualifica professionale perchè non costituisce materia di certificazione (art. 30 D.P.R. 31.1.1958 n. 136)

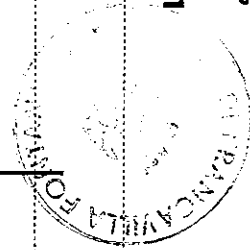
I.S.C.P.

Si rilascia il presente in carta libera per uso

Francavilla Fontana, li **16/4/1976** 19

L'Impiegato responsabile

L'Ufficiale d'Anagrafe



[Signature]



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA PUGLIA

Composto dai Signori:

Dott. Gennaro Brandi

Presidente

Prof. Guido Meale

Componente

Avv. Antonio Dragone

Componente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 29 ottobre 1975.

Visto l'art. 21, ultimo comma, della legge 6.12.1971 n. 1034;

Visto il ricorso proposto da PAGLIARA Nicola, rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Chionna, anche domiciliatario, per mandato a margine del ricorso,

contro

l'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi, in persona del Presidente pro-tempore, non costituitosi in giudizio;

e nei confronti

della Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica; in persona del suo Presidente pro-tempore, non costituitasi in giudizio, per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del 20.6.1975 con cui la Commissione Alloggi predetta ha respinto il ricorso presentato dal PAGLIARA in data 5.5.1975 avverso la graduatoria provvisoria di assegnazione alloggi;

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Nr. 370/75 Reg. Ord.
Nr. 718 Reg. Ric.
Anno 1975

URGENT



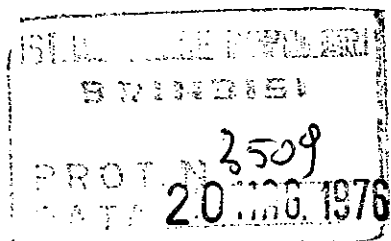
5978

Cronologico	150
Copia	900
Notifica	
Fisso Postale	
Carteggio	450
Trasferta	
TOTALE	1500
100%	150
Spese Postali	
Belli	
Quistanza	50
Somma Fissa	
TOTALE	1700

3 NOV 1975

nessa Erariale in abbonamento al bollo

BANDO DI CONCORSO del 12-4-76
DOMANDA N. 142 del 20-5-76



All'Istituto Autonomo
per le Case Popolari
Via Casimiro, 27

BRINDISI

RACCOMANDATA

OGGETTO: Istanza per assegnazione alloggio.

Il sottoscritto PAGLIARA NICOLA
nato a RODI EGEO il 25-6-1942 residente in FRANCAVILLA FONTANA
alla via CAVOUR INA-CASA in un alloggio composto da n. 3 vani utili.
P.3.S.B. int. 2

RIVOLGE ISTANZA

per ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, possibilmente di n. 4
vani oltre gli accessori, essendo la sua famiglia composta di n. 4 persone.

Il sottoscritto dichiara di svolgere la seguente attività lavorativa IMPIEGATO
presso INPS - BRINDISI

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, il sottoscritto fa presente:

PORRE UNA CROCE NEI QUADRATINI CORRISPONDENTI

DOCUMENTI
DA PRESENTARE

(il n. di riferimento corrisponde a quello riportato nella pagina n. 3)

di abitare con il proprio nucleo familiare DA ALMENO DUE ANNI dalla data di pubblicazione del bando di concorso:

in baracca, stalla, grotta, caverna, sotterraneo, centro di raccolta, dormitorio pubblico o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici regolamentari quali soffitte, sassi, sottoscala e simili

1 e 2

in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari ciascuno composto da almeno due unità:

- legati da vincoli di parentela o da affinità entro il 4° grado
- non legati da vincoli di parentela o di affinità

3 e 4

3 e 4

PORRE UNA CROCE NEI QUADRATINI CORRISPONDENTI

DOCUMENTI
DA PRESENTARE
(il n. di riferimento corri-
sponde a quello riportato
nella pagina 3)

- | | |
|---|---|
| <p>☐ 2 - che abita in un alloggio che per pubblica calamità o per altre cause deve essere abbandonato a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'Autorità competente non oltre tre anni prima dalla data del bando</p> <p>☐ 3 - che abita in un alloggio che deve essere abbandonato per motivi di pubblica utilità risultanti da provvedimenti emessi dall'Autorità competente o per esigenze di risanamento edilizio accertate dall'autorità comunale non oltre tre anni prima dalla data del bando</p> <p>☒ 4 - di abitare ALLA DATA DEL BANDO col proprio nucleo familiare:</p> <p>☐ a) in un alloggio superaffollato:
n. persone <u>8</u> n. vani utili <u>3</u></p> <p>☒ b) in alloggio antigienico (dichiarato tale dall'autorità competente)</p> <p>☐ c) di essere costretto a vivere separato dal proprio nucleo familiare, in quanto nel Comune sede di lavoro, distante oltre 8 ore con gli ordinari mezzi di trasporto dal Comune di residenza della famiglia, non dispone di alloggio idoneo</p> <p>☒ 5 - che il proprio nucleo familiare è composto di n. <u>4</u> persone (incluso il richiedente)</p> <p>☒ 6 - che il reddito familiare complessivo MENSILE, al netto degli oneri fiscali e contributivi, ammonta a L. <u>2.13.177</u></p> <p>☐ 7 - che abita in un alloggio il cui canone mensile locativo è di L.</p> <p>☒ 8 - di essere Grande Invalido (civile o militare) o <u>profugo</u> della <u>Libia</u> e di non svolgere alcuna attività di lavoro <u>E GEO</u></p> <p>☐ 9 - di essere lavoratore dipendente emigrato all'Estero</p> <p>☐ 10 - che abita in un alloggio che deve essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto (che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale o per immoralità)</p> | <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>10</p> <p>11</p> <p>12</p> |
|---|---|

17 NOV. 1977

prot. 9387

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO INQUILINATO

RaccomandataAL SIG. 605Scobiana Nicola

VIA

Cavour B/2Sanca Villa Fontana

OGGETTO: Richiesta documenti.

La S.V. é invitata a far pervenire con sollecitudine i seguenti documenti:

- 1) stato di famiglia;
- 2) atto sostitutivo di notorietà rilasciato dal Comune in cui si dichiara, sotto la propria responsabilità, che le condizioni evidenziate all'atto della formulazione della graduatoria definitiva di assegnazione, sussistano tutt'ora.

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.n° _____

Brindisi li _____

OGGETTO: Verbale di consegna provvisoria.=

Il sottoscritto _____, assegnatario
dell'alloggio popolare in locazione semplice sito in ~~Brindisi~~
al ~~Quartiere S. Elia~~ Pal. _____ Piano _____ Int. _____, con il pre
sente atto

D I C H I A R A

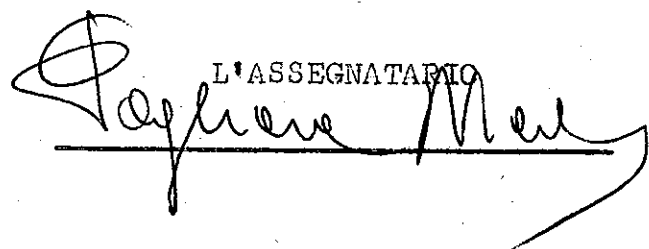
di ricevere le chiavi dell'alloggio popolare sopradetto.=

Il sottoscritto riconosce che l'appartamento si trova at-
tualmente sprovvisto dei necessari allacciamenti idrico-fognan-
ti-elettrici e, pertanto, si impegna fino all'ultimazione di ta-
li lavori a non far uso degli impianti interni corrispondenti
ed a non apportare modifiche di qualsiasi natura all'appartamen-
to.=

Il sottoscritto si impegna sin da ora a stipulare il con-
tratto di locazione ed il canone di fitto, comprensivo di quote
di amministrazione, gestione e servizi ed il deposito cauziona-
le, allorchè Le sarà comunicato dall'Istituto ad ultimazione
dei lavori.=

Il sottoscritto si impegna a custodire l'appartamento con la
diligenza del buon padre di famiglia anche verso terzi, esoneran-
do espressamente l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità
anche per quanto riguarda eventuali azioni giudiziarie da promuo-
versi verso terzi.=

Il sottoscritto si impegna altresì, a non impedire o intral-
ciare il normale svolgimento dei lavori necessari da parte della
Impresa costruttrice sia all'esterno del fabbricato che all'inter-
no dell'appartamento ed a non arrecare danni alle attrezzature e
materiali eventualmente impiegati e depositati dall'Impresa stes-
sa.=

L'ASSEGNATARIO


DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA OBBLIGATORIAMENTE DA PARTE DEI CONCORRENTI

- † A - Certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal Comune in data non anteriore a tre mesi;
- † B - Certificato di residenza rilasciato dal Comune in data non anteriore a tre mesi;
- † C - Certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune in data non anteriore a tre mesi, completato da una dichiarazione del competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette atta a stabilire se il richiedente ed i componenti il suo nucleo familiare siano iscritti — e per quali somme tassabili — nei ruoli delle imposte fabbricati, terreni e complementari;
- † D - Certificato del datore di lavoro o dell'Ente pensionistico, per il richiedente e per ciascuno dei componenti il nucleo familiare, con la indicazione dell'ammontare della retribuzione mensile percepita al netto degli oneri fiscali e contributivi. — Nel caso di lavoratore autonomo dichiarazione rilasciata dall'ufficio Distrettuale dell'Imposte Dirette attestante l'importo di ricchezza mobile definito nell'ultimo anno di effettiva tassazione; in assenza di iscrizione nei ruoli, altra dichiarazione idonea attestante la qualifica di lavoratore autonomo ed il reddito. — In caso di disoccupazione, inabilità o invalidità di lavoro, documentazione atta a comprovare la relativa situazione;
- † E - Versamento di L. 1.000 a fondo perduto per tassa concorso, fornitura di moduli e stampati, da effettuare unicamente su C/C postale n. 26/7410 intestato a "I.A.C.P. — Servizio di Tesoreria — Brindisi".

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA NEI CASI PARTICOLARI

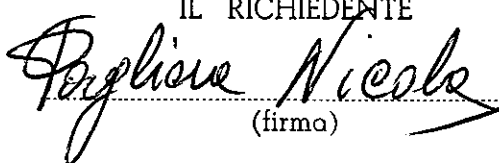
(porre una croce nel quadratino corrispondente ai documenti presentati)

- ☐ 1 - attestato dell'Ufficio d'Igiene del Comune, indicante la classificazione e le condizioni dell'immobile in atto occupato dal richiedente nonchè attestato rilasciato dall'Ente preposto alla pubblica assistenza (per gli ospiti di centri di raccolta, dormitori pubblici ecc.);
- ☒ 2 - attestato dell'Ufficio anagrafico comunale indicante le variazioni domiciliari del richiedente (certificato storico — anagrafico);
- ☒ 3 - certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune in data non anteriore a tre mesi di ciascuno dei nuclei familiari coabitanti con il richiedente integrato da una dichiarazione dello stesso in ordine al grado di parentela da redigersi dinanzi all'autorità comunale;
- ☒ 4 - attestato dell'ufficio anagrafico comunale indicante le variazioni domiciliari del richiedente e di ciascuno dei nuclei familiari coabitanti con il richiedente (certificato storico — anagrafico);
- ☐ 5 - copia dell'ordinanza di sgombero, ovvero certificato dell'Autorità che ha emesso tale ordinanza, con precisa indicazione della motivazione;
- ☐ 6 - attestato rilasciato dall'Autorità competente — statale, regionale o comunale — di data non superiore a tre anni rispetto a quella di pubblicazione del presente bando per il caso che il richiedente debba abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio;
- ☒ 7 - certificato dell'Ufficio Comunale d'Igiene e Sanità, se le cause dell'antigienicità dell'alloggio siano dovute a mancanza di servizi igienici, nonchè la esatta indicazione del numero dei vani utili di cui si compone l'alloggio;
- ☐ - certificato dell'Ufficio Tecnico Comunale, se le cause dell'antigienicità dell'alloggio siano imputabili ad umidità permanente dovuta a capillarità, condensa, idroscopicità, ineliminabile con normali interventi manutentivi, nonchè la esatta indicazione del numero dei vani utili di cui si compone l'alloggio;
- ☐ 8 - attestato rilasciato dall'amministrazione comunale del luogo ove dimora attualmente il nucleo familiare del richiedente;
- ☐ 9 - copia registrata del contratto di locazione;
- ☒ 10 - certificato attestante l'appartenenza ad una di tali categorie, rilasciato da un'Autorità competente riconosciuta;
- ☐ 11 - attestato dell'Autorità consolare esistente nel luogo di lavoro;
- ☐ 12 - copia dell'ordinanza o della sentenza esecutiva di sfratto, con precisa indicazione dei motivi dell'intimazione dello sfratto stesso.

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa e contenente dati non rispondenti a verità, dichiara che egli stesso ed i componenti il suo nucleo familiare :

- 1 - non sono titolari del diritto di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione — nello stesso comune e, per gli alloggi compresi in un programma comprensoriale, in uno dei comuni del comprensorio — su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, ovvero — in qualsiasi località — di uno o più alloggi che, dedotte le spese nella misura del 25% consentano un reddito annuo superiore a L. 400.000;
- 2 - non hanno ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso e il contributo o con il finanziamento agevolato — in qualsiasi forma concessi — dallo Stato o da altro Ente pubblico;
- 3 - non fruiscono di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore a L. 6.000.000.

Con osservanza

IL RICHIEDENTE

 (firma)

AVVERTENZA : La commissione di assegnazione — in sede di attribuzione del punteggio — terrà in considerazione le particolari situazioni dichiarate dal richiedente solo se le stesse siano comprovate da idonei documenti rilasciati dalle autorità competenti.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
 (parte riservata all'Ufficio ed alla Commissione)

Art. 7 DPR 30-12-72, n. 1035	Punteggio Provvisorio dell'Ufficio	Punteggio Definitivo della Commissione	Note
1 - a punti 4			
b » 1 o 2	1	1	
2 - » 2			
3 - » 3			
4 - a » da 2 a 4	3	2	
b » 2			
c » 3			
5 - » da 1 a 6	2	2	
6 - » da 3 a 5	2	/	
7 - 2			
8 - 2			
9 - 3			
10 - 3			
TOTALE	8	5	

IL SEGRETARIO
 della Commissione Provinciale

IL PRESIDENTE
 della Commissione Provinciale



CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI BRINDISI

CERTIFICATO DI CITTADINANZA

~~MUNICIPALITÀ DI FRANCAVILLA~~

CERTIFICA

che **PAGLIARA NICOLA**
nato in **RODI EGEO** addì **25/6/1942**
ed iscritto nei registri di popolazione di questo Comune dal **la nascita**
....., ove domicilia è CITTADINO ITALIANO
per nascita e gode i diritti di Nazionalità.

Si rilascia il presente certificato per **uso I.A.C.P.**

Addì **16/4/** 19 **76**

Il Compilatore Responsabile



~~L'UFFICIO DI ANAGRAFE~~

D. K. 10/27



CITTÀ DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI BRINDISI

I L S I N D A G O
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

consultati gli atti di anagrafe;

C E R T I F I C A

che il Signor **PAGLIARA NICOLA**

nato in **RODIS EGEO** il **25/6/1942**

ha la sua residenza stabile in questo Comune, con abitazione in questa
Via **Cavour ina casa p. 3 s.B intr.2**

Si rilascia in carta libera per uso **I.A.C.P.**

Francavilla Fontana, li **16/4/** 19 **76**



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE



CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

per la verità richiesto;

C E R T I F I C A

- che Pagliara Nicola, nato in Rodi Egeo il 25.6.1942 residente in Francavilla Fontana e domiciliato in Via Cavour - Ina Casa - pal.3 sc.B int.2, abita unitamente alla propria famiglia, in uno stesso alloggio e precisamente in quello della madre Fanizza Maria Fontana;
- che il citato nucleo materno si compone di tre persone.

Si rilascia il presente per uso I.A.C.P.

Francavilla Fontana li 17 aprile 1976



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CITTA' DI FRANCAVILLA FONTANA

PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

Visti gli Atti di Ufficio;

C E R T I F I C A

che il Sig. PAGLIARA NICOLA, nato in Rodi Egeo il 25 giugno 1942, ha effettuato le seguenti variazioni domiciliari:

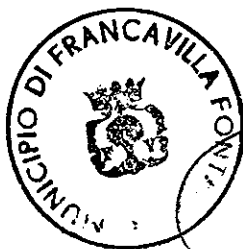
1- 19.10.1955	Via S.Vito	s.n.
2- 9.10.1961	" S.Lorenzo	n.63
3- 5.10.1967	" Cavour -Ina Casa	pal.3 sc.B int.2
4- 24.10.1971	" C. Battisti	n.5/a
5- 14.6.1974	" Cavour- Ina Casa	pal.3 sc.B int.2;

mentre per il nucleo familiare coabitante e relativo alla madre del citato Pagliara, si rilevano le seguenti variazioni domiciliari:

1- 19.1.1955	Via S.Vito	s.n.
2- 9.10.1961	" S.Lorenzo	n.63
3- 5.10.1967	" Cavour - Ina Casa-	pal.3 sc.B. int.2

Si rilascia il presente per uso I.A.C.P.

Francavilla Fontana lì 17 aprile 1976



L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

[Handwritten signature]



MINISTERO DELLA SANITÀ

UFFICIO D'IGIENE

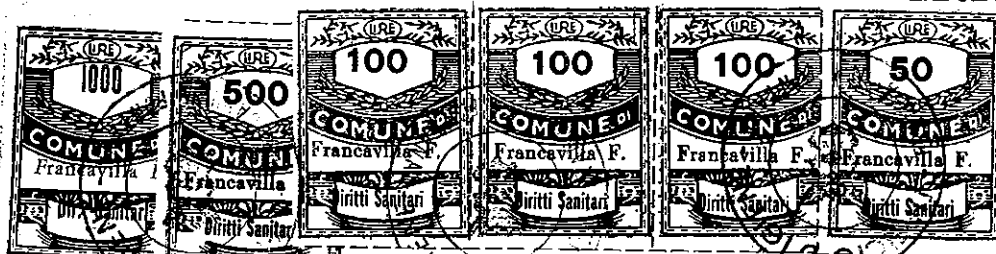
FRANCAVILLA FONTANA

150
358
Certifico che l'abitazione di Paolino
Ucciola sita in Via Carboni nel 3 int. 2. P.I.,
con tre di vani tre ed accessori
Le pareti sono in filati di cemento
Vivi abitano sette persone
Pertanto ritengo tale abitazione
igienica e non adatte

6 MAG. 1976



UFFICIALE SANITARIO
(dott. Carlo Stagna)



COMUNE DI **FRANCAVILLA FONTANA** (Provincia di **Brindisi**)

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA PER ASSEGNI FAMILIARI

(T.U. delle norme sugli assegni familiari, art. 38 - Decreto interministeriale 30 agosto 1937)

Si certifica che la famiglia cui appartiene il sig. **PAGLIARA NICOLA** (di o fu) **Angelo**
nato a **RODI EGEO** il **25-6-942** di condizione _____
che è coniugato il **27-12-1969** è iscritta in questo registro di popolazione,
abita in **Via CAVALIERE - IMA - CASA** e si compone come segue:

N.	COGNOME E NOME	PATERNITÀ	NASCITA				Relazione di parentela	Professione
			Comune	giorno	mese	anno		
1	Pagliara NICOLA	Angelo	Rodi Egro	25	6	42	Marito	Omessa la qualifica professionale perchè non costituisce materia di certificazione (Art. 30 D.P.R. 31.1.1958 N. 136)
2	Sella Corte M ^a Fontana	Corino	FRANCAVILLA FONTANA	15	3	48	figli	
3	Pagliara Angelo	NICOLA		29	1	71	figli	
4	" EMILITRO	"		3	6	75	"	

Chicca - 12-73 (10.000.000)

FRANCAVILLA FONTANA

19 NOV. 1977



UFFICIO D'ANAGRAFE

[Handwritten signatures and notes]

AVVERTENZE

1. - Gli assegni familiari spettano, per le persone a carico, ai lavoratori che, nel territorio dello Stato, prestino attività alle dipendenze di terzi o siano disoccupati (e fruiscano del trattamento di disoccupazione), qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità; hanno diritto agli assegni familiari, alla stregua dei lavoratori dipendenti, i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni.

2. - Gli assegni spettano, nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:

a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio o legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta o collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile legalmente riconosciuti dalla madre), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati e adottati; d) per i genitori legittimi, naturali ed adottivi, per gli affiliati, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge; e) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore.

3. - Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, gli assegni familiari spettano solo per i figli e le persone ad essi equiparate indicate alla precedente lettera c), salve le particolari condizioni stabilite dalle specifiche disposizioni di legge (particolari disposizioni sono previste in sede regionale).

4. - Ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti spettano gli assegni familiari, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:

a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati o adottati.

5. - Gli assegni familiari non spettano:

a) al coniuge del datore di lavoro; b) ai parenti ed affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro, che siano con lui conviventi; c) ai lavoratori in genere indipendenti che assumano per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti, fatta eccezione per gli artigiani delle Regioni sarda e siciliana ai quali gli assegni competono ai sensi di particolari leggi regionali.

6. - Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo. Nel caso in cui la persona a carico, per cui si richiedono gli assegni, non sia convivente con il lavoratore richiedente, deve essere esibito, oltre al certificato di stato di famiglia di quest'ultimo, anche quello nel quale risulti compresa la persona a carico.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti che saranno indicati per i singoli casi dalle Sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Il presente documento — da valere unicamente ai fini delle prestazioni I.N.P.S. — è esente da qualsiasi tassa, è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA

(Provincia di Brindisi)

CERTIFICATO DI STATO DI FAMIGLIA

PER ASSEGNI FAMILIARI

(T.U. delle norme sugli assegni familiari, art. 38 - Decreto interministeriale 30 agosto 1937)

Si certifica che la famiglia cui appartiene il sig. PAGLIARA NICOLA (di o fu) Angelo
nato a RODI EGEO il 25-6-1942 di condizione -
~~cele-~~conjugato il 27-12-1969 è iscritta in questo registro di popolazione,
abita in VIA CAVOUR - 17A - CASA e si compone come segue:

N.	COGNOME E NOME	PATERNITÀ	NASCITA				Relazione di parentela	Professione
			Comune	giorno	mese	anno		
1	Paghiana NICOLA	Angelo	Reoli Egro	25	6	42	Maito	nessa la qualifica professionale perchè non costituisce materia di certificazione Art. 30 D.P.R. 31.1.1958 N. 136)
2	Della Corte M ^a Fontana	Corino	FRANCAVILLA FONTANA	15	3	48	Uyl	
3	Paghiana Angelo	NICOLA		29	1	71	fr	
4	" EMILIANO	"		3	6	75	"	

Chicca - 12-73 (10.000.000)

FRANCAVILLA FONTANA 19 NOV. 1977

Copia del presente certificato è stata consegnata al sottoscritto datore di lavoro il _____
e dallo stesso spedita all'I.N.P.S. sede provinciale di _____ il _____ 197__

Firma del datore di lavoro: _____ Domicilio: _____

N.B. - Non costituiscono materia di certificazione le notizie concernenti la professione, arte o mestiere e la condizione non professionale (art. 30 del D.P.R. 31-1-1958, n. 136). La qualifica del Capo Famiglia è attribuita ai soli effetti anagrafici (art. 4 del D.P.R. 31-1-1958, n. 136).

Vedi le avvertenze a tergo

AVVERTENZE

1. - Gli assegni familiari spettano, per le persone a carico, ai lavoratori che, nel territorio dello Stato, prestino attività alle dipendenze di terzi o siano disoccupati (e fruiscano del trattamento di disoccupazione), qualunque ne sia l'età, il sesso e la nazionalità; hanno diritto agli assegni familiari, alla stregua dei lavoratori dipendenti, i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni.

2. - Gli assegni spettano, nei limiti e con le condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:

a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio o legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i fratelli e le sorelle (anche uterini e consanguinei e compresi i figli naturali della madre), per i nipoti (in linea retta o collaterale e compresi i figli naturali di una figlia o sorella nubile legalmente riconosciuti dalla madre), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affiliati e adottati; d) per i genitori legittimi, naturali ed adottivi, per gli affilianti, per il patrigno e la matrigna e per la persona cui il lavoratore fu regolarmente affidato dagli organi competenti ai sensi di legge; e) per gli altri ascendenti in linea retta del lavoratore.

3. - Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni parziari, capi famiglia, gli assegni familiari spettano solo per i figli e le persone ad essi equiparate indicate alla precedente lettera c), salvo le particolari condizioni stabilite dalle specifiche disposizioni di legge (particolari disposizioni sono previste in sede regionale).

4. - Ai titolari di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti spettano gli assegni familiari, nei limiti e alle condizioni stabilite dalle disposizioni in vigore:

a) per la moglie; b) per il marito invalido permanentemente al lavoro; c) per i figli legittimi o legittimati, per quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, per quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge (o nati dall'altro coniuge prima del matrimonio e legalmente da lui riconosciuti anteriormente o posteriormente al matrimonio), per i minori regolarmente affidati dagli organi competenti ai sensi di legge e per i minori affidati o adottati.

5. - Gli assegni familiari non spettano:

a) al coniuge del datore di lavoro; b) ai parenti ed affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro, che siano con lui conviventi; c) ai lavoratori in genere indipendenti che assumano per proprio conto l'incarico di condurre a termine determinati lavori nell'interesse dei loro clienti, fatta eccezione per gli artigiani delle Regioni sarda e siciliana ai quali gli assegni competono ai sensi di particolari leggi regionali.

6. - Per ottenere gli assegni, gli aventi diritto debbono presentare, anzitutto, un certificato di stato di famiglia, redatto dal Comune di origine o di residenza sul presente modulo. Nel caso in cui la persona a carico, per cui si richiedono gli assegni, non sia convivente con il lavoratore richiedente, deve essere esibito, oltre al certificato di stato di famiglia di quest'ultimo, anche quello nel quale risulti compresa la persona a carico.

Quando non sia sufficiente il documento di cui sopra per comprovare il diritto agli assegni, dovranno essere presentati tutti gli altri documenti che saranno indicati per i singoli casi dalle Sedi provinciali dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Il presente documento — da valere unicamente ai fini delle prestazioni I.N.P.S. — è esente da qualsiasi tassa, è valido fino al massimo di un anno dalla data del rilascio e deve essere rinnovato ad ogni variazione della situazione di famiglia.

Copia per il datore di lavoro: da restituire al lavoratore in caso di licenziamento o dimissioni perché la consegni al successivo datore di lavoro per richiedere gli assegni familiari.

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

per la PUGLIA

E' copia conforme

lascia ai sensi di

legge a richiesta del Dr. Corrado Chiusone

Sono fogli due

Bari, addì -7 NOV. 1975

IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Maggi



Atto di Notifica

BRINDISI 13 NOV. 1975

Istante l'aw. Corrado Chiusone per il sig. Nicola Peghina come in atti; lo pui sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Brindisi, ho notificato e dato copia dell'antescritta ordinanza, a tutti gli effetti di legge, a:

1) Istituto Autonomo Case Popolari, in persona del suo Presidente in carica, con sede in Brindisi alla via Corimiro, 27 ed ivi consegnandolo a mani di Eusebio Luigi;
Segretario in addebo

2) Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, in persona del suo Presidente in carica, con sede presso I.A.C.P., via Corimiro, 27 - Brindisi ed ivi consegnandolo a mani di Eusebio Luigi;
Segretario, in addebo

L'Aut. Off. Giudiziario
(DI GIOVANNI GABRIELE)



Consiglio di Stato

ADUNANZA DELLA COMMISSIONE SPECIALE DEL 3 MARZO 1975

Commissione Speciale N. 1/75

N. Sezione 1220/74

Oggetto:

QUESITO - Quota di riserva
nell'assegnazione di alloggi
economici e popolari a favore
dei profughi e rimpatriati.

LA COMMISSIONE SPECIALE

Vista la relazione n. 112/C.2 in data
21 maggio 1974, con la quale il Mini-
stero dell'Interno - Direzione Gene-
rale dell'assistenza pubblica - chie-
de il parere sull'affare suindicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 5 del
10 gennaio 1975, con il quale l'esame dell'affare è stato deferito
ad una Commissione speciale;

Visti l'avviso interlocutorio in data 21 giugno 1974 gli atti
depositati in adempimento di quanto disposto con lo stesso;

Esaminati gli atti ed udito il relatore;

eg.

Premesso:

Il Ministero dell'Interno - premesso che la legislazione a favore dei profughi e dei rimpatriati ad essi assimilati ha previsto tra gli interventi intesi a facilitare il reinserimento degli appartenenti alla categoria nella vita sociale e produttiva del Paese particolari norme dirette ad assicurare la loro sistemazione alloggiativa - espone che le disposizioni di favore in questione rischiano di essere completamente disattese in sede di interpretazione e di attuazione da parte dei competenti Organi, del D.P.R. 30.12.1972 n. 1035 emanato in virtù della delega al Governo contenuta nella legge 22.10.1971, n. 865 relativa all'edilizia residenziale pubblica.

In particolare il Ministero riferisce che quasi tutte le Prefetture hanno inviato pressanti richieste per l'adozione di urgenti provvedimenti tendenti ad assicurare la riserva della aliquota in favore dei profughi nei nuovi bandi di concorso emanati dagli I.A.C. e a far modificare o annullare i bandi già emanati senza la previsione dell'accennata riserva di alloggi.

Ciò posto e considerato che si è delineato un contrasto fra la tesi degli I.A.C.P., che ritengono abrogate le disposizioni a favore dei profughi nella materia in questione, e quella del Ministero dell'Interno, che sostiene che le disposizioni stesse siano tuttora in vigore, il Ministero ha chiesto sulla questione il parere di questo Consiglio.

Con pronuncia del 21 giugno 1974 è stata disposta l'acquisizione degli avvisi del Ministero dei Lavori Pubblici e di quello degli affari esteri.

Il primo, con nota in data 8 ottobre 1974, ha manifestato il parere che le disposizioni in favore dei profughi emanate anteriormente al D.P.R. n. 1035 del 1972 debbano ritenersi da questo abrogate; al contrario, il Ministero degli affari esteri si è espresso nel senso della permanenza in vigore delle disposizioni stesse.

Consiglio di Stato

Considerato:

L'art. 8 lett. g) della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha delegato il Governo ad emanare norme aventi valore di legge dirette a "riordinare e unificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, semplificandone la procedure e disciplinando le assegnazioni medesime....."; in attuazione di tale delega, è stato emanato il D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, che disciplina l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il problema che si pone nella presente sede consiste nell'accertare se il citato decreto legislativo abbia determinato la caducazione delle disposizioni, contenute in numerosi provvedimenti recanti benefici in favore dei profughi, concernenti la riserva di alloggi economici e popolari, nonché particolari modalità procedurali per l'assegnazione degli alloggi stessi ai profughi.

Anche se l'attuale stato della legislazione può dar luogo a talune perplessità interpretative, il Consiglio ritiene che la questione debba essere risolta nel senso della permanenza in vigore delle disposizioni speciali in favore dei profughi.

Non è dubbio, infatti, che con la c.d. legge sulla casa e con i successivi decreti delegati si sia voluto porre ordine nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, in cui la continua emanazione di disposizioni legislative aveva creato un assetto normativo confuso ed oscuro, che aveva dato luogo in passato a non pochi inconvenienti ed abusi ed era tale da pregiudicare il buon esito della riforma che si intendeva avviare.

In relazione alle finalità perseguite, deve, pertanto, escludersi che - in difetto di univoche disposizioni - il D.P.R. n. 1035 del 1972 abbia inteso estendere la propria operatività al settore delle provvidenze in favore dei profughi, provvidenze tradizionalmente contenute in un corpus autonomo di norme, la cui portata, com

Consiglio di Stato

- 4 -

MODULARIO
CONS. STATO - 47

piessivamente considerata, sarebbe stata gravemente compromessa dalla caducazione delle disposizioni di favore previste per l'assegnazione degli alloggi. Ciò in quanto la soluzione del problema abitativo costituisce il presupposto indispensabile per il reinsertimento dei profughi nella comunità nazionale e tale reinserimento è lo scopo, di alta rilevanza sociale, cui tende tutta la normativa in favore dei profughi e che viene perseguito anche con la deroga talvolta espressamente stabilita (cfr. art. 2 L. 25 luglio 1971, n. 568), alle disposizioni legislative vigenti.

Nè appare probante, in senso contrario, il rilievo che l'art. 7 n. 8 del D.P.R. n. 1035 prevede un punteggio preferenziale per i profughi dalla Libia, in quanto tale disposizione, tenuto conto del momento in cui fu dettata, costituisce una provvidenza aggiuntiva, non incompatibile con la normativa precedente in favore dei profughi.

Per contro, un argomento testuale a sostegno della soluzione accolta - nel senso che il legislatore, successivamente alla emanazione del D.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035, ha ritenuto tuttora in vigore le disposizioni dettate per i profughi in materia di alloggi può trarsi dalla proroga fino al 31 dicembre 1974 delle provvidenze di cui al D.L. 28 agosto 1970, n. 622, disposta dall'art. 1 L. 12 dicembre 1973, n. 922, proroga che, per quanto concerne la risa di alloggi, deve ritenersi riferita all'aumento dell'aliquota dal 15% al 30% previsto dalla legge di conversione 19 ottobre 1970 n. 744 per un biennio dalla data di entrata in vigore della legge

sa.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere.

p. estratto dal verbale
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE SPECIALE

Visto:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SPECIALE



Consiglio di Stato

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito il relatore Avv. Dragone e uditi, altresì, per la parte ricorrente l'avv. Chionna;

Considerato che nella fattispecie ricorrono gli estremi effettivi della sussistenza dei danni gravi ed irreparabili richiesti dal citato art. 21, ultimo comma, della legge 1971 n. 1034.

P.Q.M.

accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria di questo Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Bari, 11 29 ottobre 1975

Dott. Gennaro BARNDI

- Presidente

Prof. Guido MEADE

- Componente

Avv. Antonio DRAGONE, Est.

- Componente

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. C. Allegretta)

S.P.

DEPOSITATO IN SEGRETARIA
A 29 OTT. 1975

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. C. Allegretta)

15